

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 10 maggio 2019 n. 49 (di seguito, "decreto 49"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, entrato in vigore lo stesso 10 giugno, si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (di seguito, "SHRD2").

Il decreto 49 contiene, tra l'altro, modifiche alla PARTE V del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito, "TUF"), nonché al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di seguito, "CAP").

Il decreto 49 è stato predisposto sulla base dell'Allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), recante le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, in attesa dell'approvazione della legge di delegazione europea 2018, e dunque in assenza di specifici criteri di delega.

Con la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici *per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2*.

In particolare, l'art. 7 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche principi e criteri direttivi specifici, ovvero:

*a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;*

*b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.*



Pertanto, con il presente decreto, in conformità agli indicati criteri di delega, si intende apportare integrazioni e correzioni alla PARTE V del TUF, nonché al CAP.

Il decreto legislativo si compone di 5 articoli.

#### **Articolo 1, Modifiche alla Parte III “Disciplina dei mercati” del TUF**

Il quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF viene modificato al fine di emendare la disposizione da un difetto di coordinamento normativo intervenuto ad esito dei lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiFID II-MiFIR, con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

#### **Articolo 2, Modifiche alla Parte V “Sanzioni” del TUF**

L'articolo 2 del presente decreto legislativo introduce modifiche alla Parte V (“Sanzioni”) del TUF per dare attuazione alla Direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, “in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva”.

In particolare, il primo comma modifica l'articolo 190.1 del TUF, relativo alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, apportandovi modifiche funzionali a:

- a) adeguare la cornice edittale ai limiti fissati dai criteri di delega contenuti nella delegazione europea 2018. Ciò ha comportato, da un lato, l'innalzamento del limite massimo della pena, da cinque a dieci milioni di euro, e dall'altro l'eliminazione dei criteri di commisurazione della pena rispettivamente legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione (abrogando il rinvio all'art. 187-*quinquiesdecies*, co. 1-*quater*), per evitare un potenziale sfioramento dai limiti edittali indicati nella legge di delegazione;
- b) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione. Nel dettaglio, si è proceduto ad assoggettare a sanzione: i) le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 83-*novies* comma 1 del TUF, e non soltanto dalle lett. c), d), e) ed f) dello stesso, come a legislazione vigente. Si propone infatti di reprimere anche la violazione dell'obbligo per l'intermediario previsto: dalla lett. a), di esercitare su mandato del titolare del conto, in nome e per conto dello stesso, i diritti inerenti agli strumenti finanziari; dalla lettera b), di effettuare le comunicazioni o rilasciare le certificazioni richieste per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; ii) le violazioni dell'articolo 83-*quater*, comma 3 in materia di modalità di segregazione dei conti da parte dell'intermediario. In base a tale ultima disposizione, l'intermediario è tenuto a registrare, per ciascun titolare del conto, gli strumenti finanziari di sua pertinenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati e i vincoli in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto ad eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. Tale disposizione collegata agli obblighi di segregazione ex MIFID2, UCITS/AIFMD e CSDR, può altresì considerarsi strumentale all'assolvimento degli obblighi posti in capo agli intermediari dal Capo I BIS della SHRD II, in particolare in materia di identificazione degli azionisti e, se non assistita da idonea sanzione, perderebbe di significatività.



- c) raggruppare in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari. Sono confluite infatti nell'articolo 190.1 anche le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), di segnalare all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari; lettera g-*bis*), di trasmettere le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti e dall'articolo 83-*novies*.1 in materia di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. Tale accorpamento rende più chiaro il quadro delle sanzioni, determina l'applicazione della responsabilità degli esponenti aziendali e del personale di cui all'art. 190-*bis* che esplicitamente richiama l'articolo 190.1 e non anche l'articolo 190.1 *bis* che si procede ad abrogare, e allinea le sanzioni nei limiti edittali.

Il secondo comma dell'articolo 2 abroga l'articolo 190.1-*bis*, rubricato "Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari", introdotto con il decreto n. 49, che reca le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 83-*novies*, comma 1, lett. g) e g-*bis*) e dall'articolo 83-*novies*.1. Si tratta, come anzidetto, di una abrogazione meramente formale, perché la sanzione ivi prevista è collocata nell'articolo 190.1.

Il terzo comma dell'articolo 2 interviene sull'articolo 192-*bis* del TUF, rubricato "Sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti". Con la lettera a) di tale comma, si aumenta il limite massimo edittale di cui al comma 1.1 dell'articolo 192-*bis* nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, in conformità ai criteri di delega.

Con la lettera b), si inserisce un nuovo comma 1.1-*bis* che aumenta il limite massimo edittale per le violazioni di cui al comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, in conformità ai criteri di delega. Questa modifica allinea la cornice edittale per le sanzioni agli esponenti in caso di violazioni dell'art.123-*ter* a quella già prevista in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 2 modifica la forbice edittale per le violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui al combinato disposto dell'art. 2391-*bis* c.c. e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, previste nell'articolo 192-*quinquies*. Si aumentano infatti i massimi edittali sia per la società, sia per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, allineandoli a quanto previsto nel TUF per fattispecie analoghe.

Le nuove previsioni sanzionatorie risultano coerenti, oltre che con criteri di delega, anche con la disciplina del settore bancario in materia di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario di cui all'art. 53, comma 4, del Testo Unico Bancario. Quest'ultima prevede, infatti, in caso di violazione delle norme primarie e delle relative disposizioni generali o particolari dell'autorità di vigilanza, una sanzione nei confronti delle società e una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di gravità (cfr. artt. 144, comma 1, lett. a), e 144-*ter* del Testo Unico Bancario).

Il quinto comma dell'articolo 2 interviene inoltre sul comma 1, lett. a-*bis*, dell'art. 194-*quinquies*, "Pagamento in misura ridotta", per allinearli alle citate modifiche all'art.



190.1 del TUF. Infatti, nell'indicare le violazioni che possono essere estinte mediante pagamento in misura ridotta, la lett. 2<sup>bis</sup> richiama adesso l'intero comma 1 dell'art. 83-*novies* (e non solo le lettere c), d), e) ed f)), il primo comma dell'art. 83-*novies*.1, (e non più l'intero articolo) e l'articolo 83-*quater* comma 3 (oltre che l'art. 83-*duodecies*, come a disciplina vigente). Inoltre, è stata abrogata la lettera a-*bis*.1 che estendeva l'ambito di applicazione della norma alle violazioni previste dall'art. 190.1-*bis*, abrogato con il presente decreto.

### **Articolo 3 – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private**

L'art. 3 introduce modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e ai criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario.

L'articolo 76 del CAP prevede, in conformità all'art. 273, par. 4, del Regolamento Delegato della Commissione UE 2015/35 (Atti Delegati) e delle *best practices* internazionali, già norma nel settore bancario, che nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo siano considerati anche criteri di correttezza e competenza nonché ulteriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo degli incarichi o l'indipendenza.

Analoga indicazione di requisiti e criteri è prevista nell'articolo 77 del CAP con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione.

Allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IVASS è dotato di idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i requisiti e criteri richiesti dalla normativa. Tali poteri consentono all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (art. 76 del CAP), sia di rimuovere prontamente l'incaricato in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale (art. 188 del CAP). In particolare, si è modificata la lettera e) del comma 3-bis di tale ultimo articolo, in tema di rimozione degli esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali. Tale potere sarà esercitabile, ove la situazione lo richieda e sulla base di una valutazione tecnica (ex comma 1), nel presupposto del ricorrere di una chiara ed accertata minaccia per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Tale possibilità viene esclusa ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo urgenza di provvedere.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 311-*sexies*, comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata".

L'inserimento proposto tiene conto della modifica apportata agli articoli 30, 188 e 191 del CAP dall'articolo 6 del decreto 49; infatti, è previsto che l'impresa si doti di un efficace sistema di remunerazione e incentivazione nell'ambito del governo societario



(art. 30); conseguentemente sono estesi alla nuova materia i poteri d'intervento (art. 188) e regolamentari (art. 191) dell'IVASS. L'intervento consente di dotare l'IVASS del potere sanzionatorio in argomento, già presente nell'articolo 144-ter, comma 1, lettera c) del TUB in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 49/2019 nel settore assicurativo che hanno articolato la disciplina di rango primario in tema di "remunerazione e incentivazione".

#### **Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finali**

L'art. 4 reca le disposizioni transitorie e finali concernenti gli interventi modificativi della disciplina sanzionatoria del TUF. In relazione a tali modifiche, il richiamo del regime transitorio delineato nell'art. 7 del decreto 49 è volto a confermare i termini di applicazione differita della normativa ivi previsti.

Il medesimo articolo introduce altresì disposizioni transitorie per le modificazioni del CAP, con particolare riguardo alla disciplina attuativa emanata ai sensi degli articoli 76 e 77, prevedendo, in particolare, che i relativi regolamenti attuativi siano adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziaria**

L'art. 5 reca le disposizioni di invarianza finanziaria.



DIRETTIVA (UE) 2017/828 SHRD2	DIRETTIVA 2007/36/CE MODIFICATA DALLA SHRD2	LEGGE N. 117 DEL 4 OTTOBRE 2019 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)	NORME DI RECEPIMENTO TUF / CAP
<b>CAPO II BIS ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI</b>			
art. 1 paragrafo 5	Art. 14- <i>ter</i> Misure e sanzioni – in rif. ad art. 3- <i>quater</i> Agevolazione dei diritti degli azionisti e 3- <i>quinqies</i> Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi.	Art. 7 lett. b)	Art. 190.1 (83- <i>quater</i> , comma 3, 83- <i>novies</i> , comma 1, 83- <i>novies</i> .1), 190.1- <i>bis</i> TUF, Art.194- <i>quinqies</i> , comma 1 TUF
art. 1 paragrafo 5	Art. 14- <i>ter</i> Misure e sanzioni – in rif. ad art. 9- <i>ter</i> Informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione	Art. 7 lett. b)	Art.192- <i>bis</i> (123- <i>ter</i> ) TUF
art. 1 paragrafo 5	Art. 14- <i>ter</i> Misure e sanzioni – in rif. ad art. 9- <i>quater</i> Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate	Art. 7 lett. b)	Art. 192- <i>quinqies</i> (art. 2391- <i>bis</i> del codice civile)
<b>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, RECANTE CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)</b>			
art. 1 paragrafo 3	Art. 3- <i>nonies</i> Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi	Art. 7 lett. a)	Art. 76, 77, 188 comma 3- <i>bis</i> , 311- <i>sexies</i> , comma 1, let. c) CAP
<b>MODIFICHE ALLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58</b>			
			Art. 90- <i>quinqies</i> TUF



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

### **PREMESSA**

Con il presente schema di decreto s'intende apportare integrazioni e modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nonché al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private (CAP), rispetto al precedente intervento normativo di cui al decreto legislativo del 10 maggio 2019 n. 49, al fine di dare compiuta attuazione alla Direttiva 2017/828 (SHRD II), che modifica la direttiva 2007/36/CE (SHRD I), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Tale intervento si rende necessario in virtù dell'avvenuta emanazione della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (Legge di delegazione europea 2018), con la quale sono stati approvati (all'art. 7) i principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, ovvero:

- a) *apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;*
- b) *prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.*

Lo schema di decreto legislativo è articolato nel modo seguente:

- Art 1: "Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- Art 2: "Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
- Art 3: "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle



*assicurazioni private*”;

- Art 4: “*Disposizioni transitorie e finali*”;
- Art 5: “*Clausola di invarianza finanziaria*”.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo **non implicano nuovi profili di onerosità** rispetto alla legislazione vigente.

### ***SINTESI DELL'ARTICOLATO E DEGLI EVENTUALI IMPATTI SUGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.***

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni, in massima parte rivolte a soggetti privati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto legislativo.

#### **L'articolo 1** reca modifiche alla **Parte III del TUF**

Il quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF viene modificato al fine di emendare la disposizione da un difetto di coordinamento normativo intervenuto ad esito dei lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiFID II-MiFIR, con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

#### **L'articolo 2** reca modifiche alla **Parte V del TUF**.

Data la natura meramente eventuale delle entrate corrispondenti alle introdotte disposizioni sanzionatorie, non è possibile quantificare l'effetto che l'introduzione di nuove fattispecie potrebbe comportare per la finanza pubblica. La CONSOB è competente per l'irrogazione delle sanzioni introdotte dal presente articolo. In proposito, si ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla CONSOB sono interamente a carico della suddetta autorità che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. Occorre inoltre considerare che la variazione dell'area di punibilità non comporta necessariamente una variazione del gettito, data la natura meramente potenziale delle entrate per sanzioni e che, pertanto, non è possibile fornire una quantificazione precisa dell'effetto che la stessa potrebbe comportare. In ogni caso, dall'applicazione delle





disposizioni sanzionatorie in esame si escludono effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Con riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo in esame si precisa quanto segue.

- L'articolo 190.1, relativo alle violazioni della disciplina sulla gestione accentrata di strumenti finanziari, individua sanzioni amministrative per le violazioni poste in essere da depositari centrali e intermediari, alle quali sono state apportate modifiche funzionali a:

- a) adeguare la cornice edittale ai criteri di delega della delegazione europea 2018;
- b) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione - includendovi tutte le violazioni degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 83-*novies* del TUF e le violazioni dell'articolo 83-*quater*, comma 3 in materia di modalità di segregazione dei conti da parte dell'intermediario;
- c) raggruppare in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari. Sono confluite infatti nell'articolo 190.1 anche le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), lettera *g-bis*), e dall'articolo 83-*novies*.1.

- E' abrogato l'articolo 190.1-*bis*, rubricato "Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari", introdotto con il decreto di recepimento n.49/2019, le cui sanzioni sono ora ricondotte nell'articolo 190.1, così come modificato, e risultano pertanto allineate nei limiti edittali

- L'articolo 192-*bis* - già dedicato alle sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti - è modificato anch'esso, in conformità ai criteri di delega, quanto ai massimi edittali.

- L'articolo 192-*quinquies*, quanto alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate, è modificato con l'aumento dei limiti massimi edittali.

**L'articolo 3** apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il CAP, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

Nello specifico, l'articolo 76 del CAP prevede che, nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo, siano considerati anche criteri di correttezza e competenza nonché ulteriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo degli incarichi o l'indipendenza.

L'art. 77 CAP prevede una analoga indicazione di requisiti e criteri con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione.

Allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IVASS è dotato di



idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i requisiti e criteri richiesti dalla normativa.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata".

Le modifiche contenute nei citati articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riguardano obblighi in capo a imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*ad*

POSITIVO

NEGATIVO

30 GEN. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Antonio Ruffini*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER QUANTO RIGUARDA L'INCORAGGIAMENTO DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO. PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente decreto legislativo è volto a dare compiuta attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, già recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, a seguito dell'emanazione della legge di delegazione europea 2018, legge 4 ottobre 2019, n. 117, la quale ha previsto che, sempre nell'ottica di conseguire l'obiettivo di carattere generale rappresentato dal miglioramento della *governance* delle società quotate, si seguano specifici principi e criteri direttivi, ovvero, come indicato all'art. 7:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l'adeguamento dell'ordinamento interno viene attuato tramite la modifica della normativa nazionale contenuta in norme di rango primario, ovvero il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“CAP”).

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
2. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
3. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP);
4. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
5. Delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 (Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
6. Provvedimento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007 (Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio).

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il provvedimento in esame modifica e innova i decreti legislativi n. 58 del 1998 e il n. 209 del 2005.

## **4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia (mercati finanziari e assicurazioni) riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango primario e pone prospettive di delegificazione e/o ulteriori possibilità di semplificazione normativa, in quanto è previsto il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle Autorità nazionali competenti e dai Ministeri competenti, nel rispetto del riparto dei relativi compiti e funzioni.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Lo schema di decreto legislativo è diretto a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare le modalità di adeguamento agli obblighi, trattandosi tra l'altro di Direttiva di armonizzazione minima.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per modificare il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP).

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non risultano presenti effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

L'unica delega aperta per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 è quella contenuta nella legge di delegazione europea 2018, legge n. 117 del 04 ottobre, al cui articolo 7 sono previsti i criteri specifici da seguire per dare compiuta attuazione alla direttiva in parola.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

È prevista l'emanazione di atti di natura secondaria da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e dell'IVASS.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle Autorità di vigilanza italiane.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER QUANTO RIGUARDA L'INCORAGGIAMENTO DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.**

**Amministrazione competente:** Ministero dell'economia e delle finanze

**Ufficio competente:** Dipartimento del Tesoro - Direzione IV - Ufficio VII

**Referente AIR:** Ufficio Legislativo

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (di seguito, SHRD2) è stata recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito anche, decreto n. 49). Il recepimento è tuttavia avvenuto in pendenza dell'approvazione della legge di delegazione 2018, che ne recava i criteri specifici di delega.

La disciplina sanzionatoria ha quindi dovuto fare riferimento ai limiti edittali generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234<sup>1</sup>, che non risultano efficaci, proporzionati e dissuasivi rispetto alle fattispecie sanzionate. L'approvazione della legge di delegazione europea 2018, legge 4 ottobre 2019, n. 117, ha reso possibile intervenire sul decreto n. 49 ed elevare i limiti edittali dallo stesso previsti nonché apportare al codice delle assicurazioni private integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario.

Infatti la legge n. 117/19 ha previsto che, nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della SHRD2, già recepita con il decreto n. 49, sempre nell'ottica di conseguire l'obiettivo di carattere generale rappresentato dal miglioramento della governance delle società quotate, si seguano specifici principi e criteri direttivi, ovvero:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l'adeguamento dell'ordinamento interno viene attuato tramite la modifica della normativa nazionale contenuta in norme di rango primario, ovvero il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24

---

<sup>1</sup> Sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro.



febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF) e il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, CAP).

L'intervento normativo reca norme di natura ordinamentale e, rivolto in massima parte a soggetti privati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'elaborazione e predisposizione dello schema di decreto legislativo ha richiesto la collaborazione ed il confronto a livello tecnico con gli uffici delle Autorità di vigilanza CONSOB, Banca d'Italia e IVASS.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come detto, il decreto legislativo n. 49, entrato in vigore a partire dal 10 giugno 2019, ha dato attuazione alla direttiva SHRD II, ed è stato predisposto sulla base dell'Allegato A della legge di delegazione europea n.163 del 2017, e dunque in assenza di specifici criteri di delega.

A tal riguardo, si precisa che in sede di primo recepimento, le Commissioni di Camera e Senato hanno formulato precise osservazioni finalizzate, tra l'altro, ad indurre il Governo a valutare, da un lato l'opportunità di incrementare i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, dall'altro l'opportunità di intervenire sulla disciplina recata dal Codice delle assicurazioni private, introducendo una disciplina di revisione della materia di requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, politica delle remunerazioni nonché poteri dell'IVASS.

In entrambi i casi, si è ritenuto di non accogliere l'osservazione in questione, in quanto gli interventi sarebbero risultati privi di specifico criterio di delega, oltre che, quanto alle sanzioni, in contrasto con la disciplina fissata dalla legge 24 dicembre 2012 n. 234 (in particolare, dall'art. 32). Ad oggi, essendo stati emanati i criteri di delega specifici, come sopra indicati, si è potuto invece intervenire apportando le dovute modifiche alle suddette discipline.

In particolare, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) della L. 117/2019 sono state apportate modifiche alla Parte V ("Sanzioni") del TUF.

L'art. 190.1 del TUF, relativo alle violazioni della disciplina sulla gestione accentrata di strumenti finanziari, individua sanzioni amministrative per le violazioni poste in essere da depositari centrali e intermediari, alle quali l'art. 2 comma 1 del presente decreto apporta modifiche funzionali a: i) adeguare la cornice edittale ai criteri di delega contenuti nella delegazione europea 2018; ii) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione; iii) raggruppare in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari (e viene pertanto abrogato l'articolo 190.1-bis, le cui sanzioni sono ora ricondotte nell'articolo 190.1.)

Viene modificato inoltre l'articolo 192-bis del Tuf, già dedicato alle sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti quanto alla cornice edittale, in conformità ai criteri di delega (limite massimo elevato a euro dieci milioni).

Quanto alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui al combinato disposto dell'art. 2391-bis c.c. e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB ai sensi del medesimo articolo, il quarto comma dell'articolo 2 modifica l'art. 192-quinquies, prevedendosi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni e, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, da euro cinquemila a euro un milione e cinquecentomila. Le nuove previsioni sanzionatorie risultano coerenti, oltre che con criteri di delega, anche con la disciplina del settore bancario in materia di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla

gestione della banca o del gruppo bancario di cui all'art. 53, comma 4, del Testo Unico Bancario.

Si interviene inoltre sul comma 1, lett. a-bis, dell'art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta) per allinearli alle citate modifiche all'art. 190.1 del TUF.

In attuazione del criterio di delega di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) della L. 117/2019, con l'art. 3 del presente decreto vengono apportate modifiche al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e ai criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario.

In particolare, l'articolo 76 del CAP, in conformità all'art. 273, par. 4, del Regolamento Delegato della Commissione UE 2015/35 (Atti Delegati) e alle *best practices* internazionali, già norma nel settore bancario, prevede che, nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo, siano considerati anche criteri di correttezza e competenza nonché ulteriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo degli incarichi o l'indipendenza.

Analoga indicazione di requisiti e criteri è prevista nell'articolo 77 del CAP con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione.

Allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IVASS è dotato di idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i requisiti e criteri richiesti dalla normativa. Tali poteri consentono all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (art. 76 del CAP), sia di rimuovere prontamente l'incaricato in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale (art. 188 del CAP).

Inoltre, è stato modificato l'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata". L'inserimento proposto tiene conto della modifica apportata agli articoli 30, 188 e 191 del CAP dall'articolo 6 del decreto n. 49; infatti, è previsto che l'impresa si doti di un efficace sistema di remunerazione e incentivazione nell'ambito del governo societario (art. 30); conseguentemente sono estesi alla nuova materia i poteri d'intervento (art. 188) e regolamentari (art. 191) dell'IVASS. L'intervento consente di dotare l'IVASS del potere sanzionatorio in argomento, già presente nell'articolo 144-ter, comma 1, lettera c) del TUB in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 49/2019 nel settore assicurativo che hanno articolato la disciplina di rango primario in tema di "remunerazione e incentivazione".

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi generali perseguiti dalla normativa europea e dal presente intervento normativo consistono nel migliorare la *governance* delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento ed impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi. Inoltre, quanto alle assicurazioni private, si apportano modifiche alla disciplina interna per adeguarla a quanto previsto dalla normativa europea, nonché dalle raccomandazioni emanate dalle autorità di vigilanza europea in materia e dalle *best practices* internazionali.

Gli obiettivi specifici sono:

- introdurre nel TUF limiti edittali per le sanzioni efficaci, proporzionati e dissuasivi;

- integrare il CAP quanto alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.
- rafforzare il governo societario delle imprese di assicurazione attraverso un innalzamento della qualità del *management* e dell'azionariato di tutte le imprese di assicurazione, tenuto conto anche della qualità di investitori istituzionali di lungo periodo delle imprese attive (solo o anche) nel ramo vita;
- ampliare i requisiti di idoneità dei medesimi soggetti, affiancando ai requisiti tassativi di professionalità, onorabilità e indipendenza, anche aspetti di competenza, correttezza (reputazione), nonché di tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, allineando la disciplina assicurativa a quella bancaria;
- ampliare la platea dei soggetti cui sono richiesti requisiti di idoneità, includendo i *Key Function Holders*, ossia i Titolari di Funzioni Fondamentali dell'impresa (tipicamente il *Chief Actuarial Officer*, il *Chief Risk Officer*, il *Chief Internal Auditor*);
- incrementare gli strumenti a disposizione dell'autorità di vigilanza assicurativa, allineandoli a quelli della vigilanza bancaria.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori associati agli obiettivi dell'intervento normativo sono i seguenti:

- numero di sanzioni comminate dalle competenti autorità di vigilanza per il caso di violazione delle previsioni in tema di delle remunerazioni e approvazione e informativa sulle operazioni con parti correlate.
- Quanto alle modifiche al CAP, non è possibile ex ante costruire indicatori quantitativi di un obiettivo che è prettamente qualitativo e non misurabile direttamente. Può comunque senz'altro indicarsi che indicatori associabili a questi obiettivi sono la riduzione dei casi di deviazioni dalla "sana e prudente gestione aziendale" ascrivibili a inadeguata qualità di azionisti ed esponenti ovvero a insufficienti poteri di indagine e intervento dell'autorità che accerta l'insussistenza dei requisiti di idoneità, nonché l'innalzamento qualitativo della strategia e della gestione aziendale.

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo, poiché gli Stati membri sono obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, informandone la Commissione europea.

In particolare, l'articolo 14-ter della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive rispetto alle fattispecie sanzionate.

Il recepimento della SHRD2 è avvenuto in pendenza dell'approvazione della legge di delegazione 2018, che ne recava i criteri specifici di delega. La disciplina sanzionatoria ha quindi dovuto fare riferimento ai limiti edittali generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che non risultano efficaci, proporzionati e dissuasivi rispetto alle fattispecie sanzionate. La approvazione della legge di delegazione 2018 ha reso possibile intervenire sul decreto n. 49 ed elevare i limiti edittali dallo stesso previsti. Alla luce dell'obbligo di recepimento della direttiva, la valutazione delle opzioni di

intervento si è concentrata sulle possibili modalità di recepimento e si è ritenuto di procedere a modificare la normativa nazionale come già modificata dal decreto n. 49 per adeguare l'importo delle sanzioni.

In considerazione del criterio di delega specifico in tema di assicurazioni, si è provveduto ad apportare le relative modifiche anche al CAP.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Il recepimento della direttiva SHRD II, secondo le linee descritte nella sezione precedente, non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria, ma solo ordinamentale. Dal punto di vista sociale e ambientale, l'intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla competitività del Paese atteso il rafforzamento della sostenibilità a lungo termine delle società quotate, che dovrebbe conseguire ad un maggiore e più consapevole coinvolgimento ed impegno degli azionisti nel governo societario nel medio e lungo termine e alla facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

##### **4.2 Impatti specifici**

L'intervento normativo introduce, in materia di limiti edittali, misure sanzionatorie di entità più elevata rispetto a quelle introdotte dal decreto legislativo 49, risultate del tutto incongruenti, affinché le stesse possano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Con l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio si potrà garantire un efficace apparato di *enforcement*, proprio nell'interesse degli azionisti e del buon funzionamento del mercato nel suo complesso. Le norme introdotte, peraltro, garantiscono un'omogeneità nel trattamento sanzionatorio di fattispecie simili.

Quanto invece alle integrazioni apportate al CAP, le nuove norme, attraverso l'innalzamento della qualità del management e dell'azionariato e l'ampliamento dei requisiti di idoneità, nonché del relativo potere in capo ad IVASS, consolidano il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione italiane, rafforzando sia la tutela della sana e prudente gestione delle compagnie, che gli strumenti a disposizione dell'autorità di vigilanza, per porre rimedio a disfunzioni nel governo societario. Con tale intervento, si allinea, inoltre, il quadro normativo assicurativo nazionale a quello europeo e a quello bancario.

##### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Le misure previste disciplinano le PMI e le altre società quotate in modo uniforme.

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

L'intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla competitività del Paese atteso il rafforzamento della competitività e sostenibilità a lungo termine delle società quotate e delle società di assicurazione.

Con il presente decreto legislativo si interviene infatti integrando il quadro normativo vigente in modo da assicurare la tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti (emittenti e investitori), senza prevedere obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

Si è inoltre rafforzato il governo societario delle imprese di assicurazione attraverso un innalzamento della qualità del *management* e dell'azionariato di tutte le imprese di assicurazione, e l'ampliamento dei requisiti di idoneità, affiancando ai requisiti tassativi di professionalità, onorabilità e indipendenza, anche aspetti di competenza, correttezza (reputazione), nonché di tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

Pertanto, le nuove norme non creano concorrenza sleale.

### **C. Oneri informativi**

Non sono previsti oneri informativi aggiuntivi

### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il provvedimento non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva 828/2017.

### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

La normativa italiana è già sostanzialmente in linea con quella europea, occorre tuttavia effettuare un'operazione di manutenzione della normativa primaria per introdurre nel TUF limiti edittali efficaci, proporzionati e dissuasivi e per integrare il CAP quanto alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere normativo contenuti nel TUF, e la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le altre misure amministrative.

### **5.2 Monitoraggio**

Alle Autorità nazionali competenti è attribuito il potere di imporre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 5) della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle Autorità indicate.

L'IVASS è l'Autorità che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L'Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Per l'elaborazione dell'articolato sono state consultate le autorità di vigilanza competenti; la predisposizione dello schema di decreto legislativo ha necessitato del confronto a livello tecnico con gli uffici di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS che hanno collaborato con il Ministero dell'economia e delle finanze anche nell'ambito del negoziato per l'approvazione della direttiva.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La realizzazione dell'intervento normativo e le valutazioni che lo hanno determinato sono state svolte dall'ufficio competente in tematiche di governo societario della Direzione IV (Sistema bancario e finanziario- Affari legali) del Dipartimento del Tesoro.

Durante e preliminarmente alla fase di recepimento si è avuto un dialogo ed un confronto continuo con le Autorità di vigilanza competenti.